

COMUNE DI ARVIER

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Via Corrado Gex n. 8

11011 ARVIER (AO)

P.IVA 00140870072

C.f. 80003210079



COMMUNE D'ARVIER

RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

8, rue Corrado Gex

11011 ARVIER (AO)

N° d'immatriculation IVA 00140870072

Code fiscal 80003210079

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO INERENTE LE MODALITÀ E I CRITERI PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEI FONDI PER GLI UFFICI TECNICI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

INDICE

| | |
|---|---|
| ARTICOLO 1. - OGGETTO E FINALITÀ..... | 3 |
| ARTICOLO 2. - RIPARTIZIONE VERTICALE DEI FONDI..... | 3 |
| ARTICOLO 3. - RIPARTIZIONE ORIZZONTALE DEI FONDI PER IL COORDINAMENTO DEL CICLO | 4 |
| ARTICOLO 4. - MODALITÀ DI COSTITUZIONE E GESTIONE CONTABILE DEI FONDI | 4 |
| ARTICOLO 5. - LIQUIDAZIONE DELLE SOMME | 5 |
| ARTICOLO 6. - NORME TRANSITORIE E FINALI..... | 5 |

Articolo 1. - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 185 dell'accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta, per la definizione delle modalità e dei criteri per la costituzione e la ripartizione dei fondi per gli uffici tecnici in materia di lavori pubblici.
2. Scopi principali del regolamento sono:
 - la ripartizione verticale dei fondi di cui all'ex articolo 19 comma 4bis della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 e successive modificazioni e dell'articolo 113 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nel rispetto della disciplina prevista dall'accordo del 04.04.2002;
 - la definizione più puntuale di alcune modalità e dei momenti di determinazione e liquidazione degli emolumenti, in armonia con l'organizzazione dell'ente;
 - la definizione delle implicazioni contabili

Articolo 2. - Ripartizione verticale dei fondi

La ripartizione prevista dall'articolo 7 dell'accordo contrattuale, è eseguita sulla base delle seguenti voci e percentuali

1. Per la ripartizione verticale delle somme relative a lavori pubblici, prevista dall'art. 190 dell'accordo del testo unico, sono state individuate tre tipologie di modalità organizzativa del ciclo dei lavori pubblici:
 - 1^a Modalità organizzativa: ciclo di lavori con progetto esterno e direzioni lavori esterna;
 - 2^a Modalità organizzativa: ciclo di lavori in cui tutte le fasi vengono svolte all'interno dell'Amministrazione comunale, oppure solo la progettazione interna e la direzione lavori eseguita da altri enti (esempio regione con progetto a carico enti). In tal caso le fasi non realizzate all'interno costituiscono economie.
 - 3^a Modalità organizzativa: ciclo di lavori con progetto esterno e direzioni lavori interna;
2. Le somme spettanti al responsabile unico del procedimento non saranno erogate nel caso in cui tale funzione venga svolta dal Dirigente del settore tecnico, titolare di un trattamento economico onnicomprensivo ai sensi dell'art. 19 del CCRL della dirigenza sottoscritto in data 11.08.2000;
3. Per ogni modalità organizzativa sono così determinate le percentuali di cui al comma 1.

| MODALITÀ ORGANIZZATIVA: CICLO DI LAVORI CON PROGETTO ESTERNO E DIREZIONE LAVORI ESTERNA | | |
|--|--|------------------------------|
| Fasi ed altre somme | Minimo e Max stabiliti con contratto di comparto 4/4/2002 | Percentuale spettante |
| Responsabile unico del procedimento | 4% - 12% | 12% |
| Collaudo / Certificato di Regolare Esecuzione | 6% - 9% | 9% |

| MODALITÀ ORGANIZZATIVA: CICLO DI LAVORI IN CUI TUTTE LE FASI VENGONO SVOLTE ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
|---|--|------------------------------|
| Fasi ed altre somme | Minimo e Max stabiliti con contratto di comparto 4/4/2002 | Percentuale spettante |
| Responsabile unico del procedimento | 4% - 12% | 12% |
| Progettazione eliminato con d.lgs. 50/2016 | / | / |
| Direzione lavori | 25%-40% | 40% |
| Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione | 5% - 8% | 8% |
| Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione | 7% - 10% | 10% |
| Collaudo /Certificato di regolare esecuzione | 6% - 9% | 9% |

| MODALITÀ ORGANIZZATIVA: CICLO DI LAVORI CON PROGETTO ESTERNO E DIREZIONI LAVORI INTERNA | | |
|--|--|------------------------------|
| Fasi ed altre somme | Minimo e Max stabiliti con contratto di comparto 4/4/2002 | Percentuale spettante |
| Responsabile unico del procedimento | 4% - 12% | 12% |
| Direzione lavori | 25% - 40% | 40% |
| Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione | 5% - 8% | 8% |
| Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione | 7% - 10% | 10% |
| Collaudo /Certificato di regolare esecuzione | 6% - 9% | 9% |

4. Nel caso in cui tutte le attività ricomprese nella medesima fase del ciclo dei lavori pubblici siano svolte da un unico soggetto, la percentuale complessiva spettante compete allo stesso.

Articolo 3. - Ripartizione orizzontale dei fondi per il coordinamento del ciclo

1. La percentuale di cui all'articolo 2 comma 1 del presente regolamento, relativa al responsabile unico del procedimento e fissata nella misura del 12% è ripartita:
 - a) per il 50% quale compenso incentivante per le mansioni svolte durante la fase progettuale;
 - b) per il 50% quale compenso incentivante per le mansioni svolte durante la fase esecutiva dell'opera.
2. La ripartizione orizzontale delle somme per la progettazione di lavori pubblici, con riferimento ai singoli livelli progettuali, è effettuata secondo le seguenti indicazioni:
 - 20% al progetto preliminare;
 - 40% al progetto definitivo;
 - 40% al progetto esecutivo.
3. La ripartizione orizzontale delle somme per la Direzione dei lavori pubblici, con riferimento alle singole figure interessate, è effettuata secondo le seguenti indicazioni:
 - Direzione lavori: 60%
 - Assistenza lavori 20%
 - Contabilità lavori 20%

Articolo 4. - Modalità di costituzione e gestione contabile dei fondi

1. Gli incentivi di cui all'ex art. 19 c. 4bis della l.r. 12/96, oggetto dell'accordo contrattuale del 04.04.2002 e del presente regolamento, costituiscono costo dell'intervento a cui si riferiscono.
2. Lo stanziamento complessivo di bilancio per la realizzazione di ciascun intervento deve tenere conto dei maggiori oneri di cui al comma 1.
3. L'impegno dei compensi a favore del personale avviene a carico dell'intervento del bilancio comunitario su cui grava il costo dell'opera come segue:
 - a) all'atto dell'affidamento dell'incarico di progettazione, interno o esterno, il responsabile di spesa competente assume impegno per l'incentivo relativo a tutte le fasi progettuali previste e per tutte le voci interessate, compresa, eventualmente, l'elaborazione del piano di sicurezza, con riferimento al valore a base d'asta stimato del lavoro;
 - b) all'atto dell'appalto del progetto, il responsabile di spesa competente ridetermina le somme spettanti al personale comunale per l'intero ciclo del lavoro, con riferimento all'importo dei lavori posto a base di gara, come previsto dall'art. 4 c.1 dell'accordo del

04.04.2002, ed assume impegno di spesa per le prestazioni residue richieste, previo conguaglio o riaccertamento di quanto disposto ai sensi della lett. a).

Articolo 5. - Liquidazione delle somme

1. La liquidazione dei compensi incentivanti può avvenire:
 - a) per la fase di progettazione: dopo l'approvazione dell'ultima fase progettuale eseguibile, ovvero dopo la pubblicazione del bando di appalto dell'opera.
 - b) per la fase esecutiva: dopo il collaudo dei lavori, al netto di eventuali penalità.
2. La competenza in merito al calcolo dell'ammontare del fondo e del compenso incentivante attribuibile agli aventi diritto è posto in capo al responsabile di servizio preposto alla struttura competente.
3. Ai fini dell'economia del procedimento, compete al medesimo responsabile di cui al precedente articolo 3 l'impegno e la liquidazione dei compensi.

Articolo 6. - Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento si applica a tutti gli incarichi in corso.
2. Per tutto quanto non previsto o disciplinato nel presente regolamento, trova applicazione la sezione VI "Indennità specifiche nell'ambito dei cicli di realizzazione di opere pubbliche" del Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta, sottoscritto data 13.12.2010. nonché successive integrazioni e modificazioni.
3. Nelle more di definizione del nuovo testo di accordo contrattuale di ripartizione del fondo per le prestazioni tecniche, in misura massima del 2% dell'importo a base di gara, si applica, ai sensi dell'articolo 17 comma 2 del CCRL 21.05.2008, una maggiorazione del 33% sulle somme da liquidare.
4. Copia del presente Regolamento, divenuto esecutivo, sarà reso accessibile a chiunque intenda consultarlo nonché riprodurlo, senza alcuna formalità.